

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(NATALI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1971

Concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 18 marzo 1968, n. 335, il contributo ordinario annuo a carico del bilancio statale, in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, è stato elevato — in relazione ad accertate esigenze di funzionamento dell'Ente ed alle finalità di alto interesse scientifico e sociale dallo stesso perseguite — da 290 a 450 milioni.

Detta legge ha inteso assicurare la prosecuzione degli studi intrapresi, interessanti il campo dell'alimentazione sotto il profilo tecnico, biologico e sociale, fornendo all'Istituto i mezzi finanziari occorrenti sia ad un tale scopo sia ad uno sviluppo della ricerca scientifica nel particolare settore della nutrizione umana.

Tale provvedimento legislativo, se è valso a determinare il dovuto impulso di una attività di ricerca valida e coordinata, non ha consentito la soluzione dell'importante problema qual è quello di dotare l'Istituto nazionale della nutrizione di una sede propria; problema, questo, che, prospettato in ogni occasione dall'Istituto stesso, è divenuto al-

lo stato di assoluta urgenza e tale da richiedere soluzioni pronte ed immediate se si vuole che anche il nostro Paese possa al più presto allinearsi con le forme più avanzate di organizzazione nello specifico settore.

Ospitato in alcuni locali dell'Istituto di fisiologia generale dell'università di Roma, costretto in ambienti angusti e non idonei, l'Istituto nazionale della nutrizione risente, nell'espletamento dei compiti dalla legge riservatigli, della inadeguata disponibilità di spazio utile; il che crea innumerevoli difficoltà funzionali al proprio apparato tecnico-amministrativo, sia perchè il personale è costretto ad operare in condizioni di notevole disagio, sia perchè risulta impossibile il pieno impiego delle apparecchiature dei laboratori e il completamento delle stesse.

Tale situazione, d'altra parte, è divenuta ormai insostenibile a seguito della recente perentoria richiesta del rettore magnifico dell'Università di Roma intesa ad ottenere la restituzione di tutti i locali occupati dall'Istituto.

Alla soluzione di detto problema non può pervenirsi se non con l'acquisto o con la costruzione di un immobile adeguato alle particolari finalità dell'Ente, il quale, peraltro, risulta già orientato verso questa seconda determinazione, avendo ottenuto in donazione dall'Amministrazione provinciale di Roma un appezzamento di terreno da destinare allo scopo.

Onde favorire l'una o l'altra possibilità è stato approntato l'unito disegno di legge, articolato come segue:

1) con l'articolo 1, viene autorizzata la concessione in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione di un contributo straordinario di lire 790 milioni destinato a dotare l'Istituto stesso di una propria sede. Detto importo, nella cui determinazione si è tenuto anche conto di tutti quegli elementi

comportanti un appropriato collocamento delle speciali attrezzature tecnico-scientifiche di cui l'Ente è dotato, è ritenuto congruo in relazione alle valutazioni di costo effettuate allo scopo;

2) con l'articolo 2 si stabilisce — ai fini della copertura della spesa — che al preventivato onere di lire 790 milioni si farà fronte a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, utilizzando all'uopo parte dello accantonamento di lire 13 miliardi disposto sul predetto capitolo per il finanziamento del provvedimento legislativo relativo alla costruzione di alloggi a totale carico dello Stato, all'edilizia sovvenzionata e ad opera di urbanizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione, in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, di un contributo straordinario di lire 790 milioni destinato a dotare l'Istituto stesso di una propria sede.

Il contributo di cui al precedente comma è stanziato, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

All'onere di lire 790 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.